

|                                          |             |             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Provincia di Foggia - albanese           | €43.303,00  |             |
| Provincia di Foggia - francoprovenzale   | €9.212,00   |             |
| Unione dei Comuni della Grecia Salentina | €64.705,00  |             |
| PUGLIA                                   |             | €129.749,00 |
| SARDEGNA                                 |             | €661.784,00 |
| Comune di Messina                        | €6.849,00   |             |
| SICILIA                                  |             | €6.849,00   |
| Comune di Gressoney-La-Trinitè           | €40.200,00  |             |
| Regione Valle d'Aosta                    | €185.572,00 |             |
| VALLE D'AOSTA                            |             | €225.772,00 |
| Comune di Colle Santa Lucia              | €30.600,00  |             |
| Comune di San Michele al Tagliamento     | €13.911,00  |             |
| Comune di Val di Zoldo                   | €7.856,00   |             |

|                                         |             |               |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| Provincia di Belluno                    | €121.900,00 |               |
| VENETO                                  |             | €174.267,00   |
| TOTALE ENTI LOCALI                      |             | €2.597.041,00 |
| Casa Circondariale di Trieste «E. Mari» | €2.760,00   |               |
| Prefettura di Gorizia                   | €3.000,00   |               |
| Prefettura di Trieste - U.T.G.          | €6.300,00   |               |
| Tribunale di Sorveglianza di Sassari    | €51.600,00  |               |
| Università degli Studi di Udine - CIRF  | €16.000,00  |               |
| TOTALE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO      |             | €79.660,00    |
| RESTO                                   |             | €25,00        |
| TOTALE                                  |             | €2.676.726,00 |

18A06015

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 settembre 2018.

**Certificazione di bilancio di previsione 2018 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.**

IL DIRETTORE CENTRALE  
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certificazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 29 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli enti locali, è stato differito al 28 febbraio 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 9 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2018, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2018, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, da parte del comune di Amatrice, è fissato al 30 settembre 2018;


Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8 maggio 2011, n. 68, concernenti, rispettivamente, disposizioni in tema di federalismo fiscale di comuni e di regioni, province e città metropolitane;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visti gli schemi di bilancio previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo n. 118 allo stesso allegati, come modificati ed integrati dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11;



Visto in particolare l'allegato n. 9 concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario;

Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio di previsione dell'anno 2018;

Valutata l'esigenza di acquisizione della certificazione contabile anche da parte degli enti locali della regione Friuli - Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, altresì, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione del modello di certificato, il cui contenuto ha natura prettamente gestionale;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione ed il contenuto del modello di certificato;

Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, per garantire la necessaria celerità e che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, pertanto, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione modello di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione*

1. È approvato il modello di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2018, allegato al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 15 novembre 2018.

2. Per il comune di Amatrice, il predetto termine è fissato al 15 novembre 2018.

3. Gli enti locali, sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione relativa allo schema del bilancio di previsione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente decreto.

Art. 2.

*Trasmissione del certificato tramite posta elettronica certificata*

1. La trasmissione del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori.

Art. 3.

*Istruzioni per la trasmissione*

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica La finanza locale, indirizzo <http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 15 novembre 2018, alla Direzione centrale della Finanza Locale all'indirizzo di posta elettronica [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it):

il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello, identificato con «X» per il certificato in argomento nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente ad assolvere l'adempimento, in mancanza del riscontro positivo.

Art. 4.

*Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale*

1. I dati finanziari della certificazione devono essere espressi in euro con due cifre decimali, e quindi senza arrotondamenti.

Art. 5.


*Sottoscrizione della certificazione*

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico - finanziaria provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

Art. 6.

*Divulgazione dei dati*

1. I dati della certificazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del citato sito internet all'indirizzo <http://finanzalocale.interno.gov.it/banchedati.html>



Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul predetto sito internet all'indirizzo <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale> (i contenuti - I decreti) nel quale vengono altresì pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.

Roma, 11 settembre 2018

*Il direttore centrale:* VERDE

18A06009

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 maggio 2018.

**Individuazione delle conoscenze necessarie all'accesso alla figura professionale di allievo ufficiale elettrotecnico.**  
(Decreto n. 57).

### IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,  
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO  
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, come emendata (di seguito denominata Convenzione STCW), nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato codice STCW);

Vista la conferenza tra le parti della Convenzione STCW, tenutasi nel 2010, che ha istituito la figura dell'ufficiale elettrotecnico (emendamenti Manila 2010);

Vista la regola III/6 della Convenzione STCW e la relativa sezione A-III/6 del codice STCW concernenti le conoscenze, competenze ed abilità richieste all'ufficiale elettrotecnico;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto l'art. 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 251, concernente le certificazioni di competenza e di addestramento per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

Ritenuta la necessità di individuare le conoscenze necessarie per accedere alla figura professionale di allievo ufficiale elettrotecnico;

Vista la nota prot. n. 50709 del 19 aprile 2018 Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

#### *Conoscenze dell'allievo ufficiale elettrotecnico*

Gli aspiranti alla qualifica professionale di allievo ufficiale elettrotecnico, di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 25 luglio 2016, devono possedere un diploma di scuola secondaria che fornisca le conoscenze di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

#### *Norme transitorie*

Nelle more della conclusione del primo ciclo per il conseguimento dei titoli di studio del presente decreto la norma transitoria di cui all'art. 25, comma 1, lettera i) è prorogata fino al 1° settembre 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 maggio 2018

*Il direttore generale:* COLETTA

